



COMUNE DI MAGASA
Provincia di Brescia

Via Garibaldi n. 1 - 25080 Magasa (Bs) - tel.0365.745010 fax 0365.74049
Cod. Fisc. 00571420173 - Part. I.v.a. 00570990986

**VERBALE DI
DELIBERAZIONE NR. 05/16
DEL 30.4.2016**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria Seduta Pubblica
Prima Convocazione

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)
- ANNO 2016.**

L'anno **Duemilasedici** addì **trenta** del mese di **aprile** alle ore **09.00** nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti il **CONSIGLIO COMUNALE**.

		Presenti	Assenti
	Il Sindaco:	==	==
1.	Venturini Federico		x
	I Consiglieri:	==	==
2.	Mazza Tommaso	x	
3.	Mazza Silvano	x	
4.	Ghidoni Laura		x
5.	Venturini Mattia		x
6.	Venturini dr Omar	x	
7.	Venturini Vittoria	x	
8.	Bettanini dr Tommy		x
9.	Andreatta Alessandro	x	
10.	Silvestri Milvana	x	
11.	Raineri GianLuigi		x
	TOTALE	- 6 -	- 5-

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Marilena Però il quale provvede alla redazione del presente verbale;
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Mazza Tommaso in qualità di Vice-Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al **numero 1 dell'ordine** del giorno.

Delibera C.C. n. 05 del 30.4.2016

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)
- ANNO 2016.

L'Assessore al Bilancio Omar Venturini illustra l'argomento.
Alle ore 9.12 arriva il Consigliere Tommy Bettanini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il comma 1, dell'art 151 del TUEL d.Igs n. 267/2000 fissa al 31 dicembre, il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la conferenza Stato - Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. Con D.,M. 28 ottobre 2015 "... ulteriore differimento dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015 del termine per la presentazione de Documento unico di programmazione (DUP) e differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliano il Ministro ha differito il termine dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016, ulteriormente differito al 30 aprile 2016 con decreto del Ministero dell'interno a data 1 marzo 2016;

Visto che il differimento del termine per la deliberazione di bilancio di previsione si ripercuote su altre scadenze r in via automatica, infatti, sono prorogati alla stessa data (30 aprile 2016), i termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali, ciò in virtù dell'art 1, comma 169, L., 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale " gli enti deliberano le tariffe, le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se adottate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si s'intendono prorogate di anno in anno", e dell'art 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388;

Vista la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali per l'anno 2016 .."Alfine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazione degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all' art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'art. 2, commi 79,80,83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative al fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli artt. 2e 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013,n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli artt. 246e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ";

Visto il comma 10 della predetta legge di Stabilità 2016 che abolisce il potere a cui comuni di regolamentare autonomamente l'assimilazione delle abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado (genitori/figli) introducendo un'unica agevolazione di legge pari alla riduzione del 50% della base imponibile dell'imposta dovuta applicando l'aliquota, ordinaria. Per poter usufruire di tale agevolazione, valida sia per l'IMU che per la TASI, è necessario rispettare le seguenti condizioni:

- il rapporto di parentela tra comodante e comodatario deve essere entro il primo grado;
- il comodante deve essere residente nel medesimo comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato d'uso;
- Il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, può possedere (anche se solo in quota) al massimo un altro immobile e tale immobile deve necessariamente esser adibito a sua abitazione principale e non può essere classificato catastalmente nelle categorie A/1,A/8 e A/9 (immobili di lusso, ville e castelli);
- L'immobile concesso in comodato d'uso gratuito non può essere classificato catastalmente nelle predette categorie A/1, A/8 e A/9;
- Il contratto di comodato deve essere registrato, versando la corrispondente imposta fissa si registro;
- Il comodante deve presentare al dichiarazione ai fini IMU, attestando il rispetto delle sopraelencate condizioni.

Visti:

Il comma 13 recante nuovi criteri per l'esenzione IMU dei terreni agricoli;

Il comma 21 recante esclusione delle Imposte immobiliari dei macchinari "imbullonati";

I commi 53 e 54 recanti riduzione del 25% di IMU e TASI per li immobili a canone concordato:

Tanto premesso e considerato .

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 21 del 26.5.2015 recante ad oggetto "determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) - Anno 2015" che si intende allegata al presente atto per formarne con esso parte integrante e sostanziale, di stabilire e confermare per l'anno 2016 le aliquote IMU in vigore nell'anno 2015 quali riportate nella seguente tabella:

1)	Aliquota ordinaria	0,87 per cento
2)	Abitazione principale dei soggetti residenti e dimoranti, unitamente alle pertinenze Detta aliquota si applica anche a	0,4 per cento
a)	<ul style="list-style-type: none">ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta, unitamente alle pertinenze;	
b)	<ul style="list-style-type: none">unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non siano locate, unitamente alle pertinenze.	
3)	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133	0,2 per cento
4)	Immobili a disposizione (secondo case) e privi di contratto di locazione regolarmente registrato	0,87 per cento
5)	Aree edificabili	0,87 per cento

Visto il parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del servizio ai sensi dell'articolo 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con 5 voti favorevoli (Mazza Tommaso, Mazza Silvano, Venturini Omar, Venturini Vittoria, Bettanini Tommy e Andreatta Alessandro) un voto contrario (Silvestri Milvana) astenuto nessuno, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di prendere atto della disposizione "blocca aumenti tariffari" contenuta nella legge di stabilità anno 2016 (legge 208/2015) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nr 302 del 26.5.2015 che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, rispetto a quelle in vigore nel 2015 con parziale eccezione per la TARI;

2) Di approvare e confermare, per l'anno 2016, le sotto segnate aliquote e detrazioni:

1)	Aliquota ordinaria	0,87 per cento
2)	Abitazione principale dei soggetti residenti e dimoranti, unitamente alle pertinenze Detta aliquota si applica anche a	0,4 per cento
a)	<ul style="list-style-type: none">ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto	

b)	<p>di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta, unitamente alle pertinenze;</p> <ul style="list-style-type: none"> • unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non siano locate, unitamente alle pertinenze. 	
3)	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133	0,2 per cento
4)	Immobili a disposizione (secondo case) e privi di contratto di locazione regolarmente registrato	0,87 per cento
5)	Aree edificabili	0,87 per cento

2. di stabilire che:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la detrazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta per ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - per l'anno 2016 la detrazione è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad Euro 400,00;
3. Di dare atto che, per la determinazione della base imponibile ai fini della determinazione dell'importo dovuto, si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13, commi 3, 4 e 5, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
 4. Di dare atto che è riservata allo Stato l'aliquota di base, pari allo 0,76 per mille, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D e che la quota di imposta risultante è trattenuta direttamente dall'agenzia delle entrate;
 5. Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione ai sensi dell'art. 13 comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
 6. Di dare atto altresì che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento della IUC;

Successivamente,

Con 6 voti favorevoli, contrari nessuno, 1 astenuto (Silvestri Milvana) voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Dichiarare immediatamente eseguibile il presente verbale di deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 30.4.2016

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2016

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Tommaso Mazza

Tommaso Mazza



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Marielena Però

Marielena Però

La sujestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Magasa, ... ~~30 APR~~ ... 2016.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Marielena Però

Marielena Però

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata il giorno

..... ~~30 APR~~ ... 2016

- sul sito internet istituzionale del Comune (art. 32, commi 1 e 2, della Legge n. 69 del 18.06.2009) ove rimarrà esposta per 15 (quindici) giorni consecutivi

..... / 2 AGO. 2016

Magasa,



L'ADDETTO DI SEGRETERIA

[Signature]

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

- decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (comma 3 art. 134 D.Lgs. 267/2000)
- controllo di cui ai commi 1 e 2, art. 127 D.Lgs. 267/2000

Magasa,

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

(IN CASO DI ADOZIONE O APPROVAZIONE DI REGOLAMENTO)

Questa deliberazione è stata ripubblicata all'Albo Pretorio in giorno per 15 giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva il giorno

Magasa,

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Magasa,

IL SEGRETARIO COMUNALE